



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **123** del **12-06-2019**

OGGETTO:

ATTI DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE EX ART.615 CPC AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO IN MATERIA DI CONSUMO IDRICO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA. UDIENZA DEL 05/7/2019. NON COSTITUZIONE.

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Giugno con inizio alle ore 16:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	SPINELLI FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
5	GALLO ELENA	ASSESSORE	Presente
6	GALIANO MICHELE	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che con separati atti di citazione notificati ai sensi della legge n.53/1994 in data 14/2/2019 dei sigg. Lavista Angela (prot.n.2379), Ragnoni Carmela e Lopardo Michelina prot.n.2380) e in data 25/2/2019 dei sigg. Durante Giulio (prot.n.3044), e D'Alto Antonio (prot.n.3048), è stato citato il Comune di Sala Consilina a comparire dinanzi al Giudice di Pace di sala Consilina per le udienze fissate per il giorno **05/7/2019**, avverso ingiunzioni di pagamento in materia di consumo idrico per gli anni 2008-2009-2010 e 2011;

PRESO ATTO che il Dirigente dell'Area Finanze ha provveduto con separati provvedimenti adottati il giorno 11/3 e 04/4/2019, acquisiti agli atti istruttori della presente proposta, alla definizione delle ingiunzioni di pagamento oggetto di impugnazione sulla base delle motivazioni addotte dai ricorrenti senza che l'Ente abbia null'altro a pretendere in relazione ai provvedimenti ingiuntivi medesimi;

CHE i suddetti provvedimenti di definizione sono stati già comunicati al legale incaricato ove i ricorrenti hanno eletto domicilio;

CHE la definizione in autotutela è stata possibile da parte dell'ufficio in quanto le ragioni che hanno consentito l'adozione del provvedimento sono emerse soltanto a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte in sede contenziosa;

CONSIDERATO che la scelta di adire l'autorità giudiziaria fatta dai ricorrenti invece del *favor legis* dell'esercizio dell'autotutela e, quindi, di chiedere all'Ente in via preliminare di riesaminare la fattispecie sulla base di osservazioni consentendogli di rideterminarsi in autotutela, non può coinvolgere lo stesso Ente costringendolo a sostenere esborsi maggiori per la costituzione in giudizio che vanno contro il pubblico interesse;

CHE il ricorso al Giudice di Pace da parte dei ricorrenti senza nemmeno aver chiesto all'Ente di rideterminarsi in autotutela sulla base della documentazione in possesso degli stessi, seppure rientra nelle scelte soggettive, appare del tutto abnorme e sproporzionato con potenziali ingiustificabili ed inaccettabili conseguenze sulla spesa pubblica;

RILEVATO CHE l'autotutela amministrativa può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni Pubblica Amministrazione risolve i conflitti potenziali o attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese;

CHE con l'autotutela la P.A. interviene con i mezzi amministrativi a sua disposizione, tutelando autonomamente la propria sfera d'azione;

CHE l'autotutela è la capacità riconosciuta dall'ordinamento all'Amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività, in vista dell'esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico;

CHE tale strumento deflattivo del contenzioso rappresenta di norma un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso per mantenere invariato il rapporto costi-benefici amministrativi ed assicurare la *tax compliance* in ragione della fondata pretesa del contribuente alla definizione dell'atto impositivo ritenuto illegittimo o infondato;

RITENUTO, pertanto, di non doversi costituire dinanzi al Giudice di Pace essendo non solo cessata la materia del contendere in virtù dei suindicati provvedimenti adottati dal Dirigente dell'Area Finanze ma anche per evitare ulteriori aggravii della spesa pubblica che contrastano con il perseguimento dell'interesse pubblico;

PROPONE

1. di non costituire il Comune di Sala Consilina nei giudizi promossi dai sigg. Lavista Angela, Ragnoni Carmela e Lopardo Michelina, Durante Giulio e D'alto Antonio dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina con gli atti di citazione in opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento in materia di consumo idrico, per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dei provvedimenti adottati dal Dirigente Area Finanze in data 11/3/2019 e 04/4/2019 depositati agli atti istruttori della presente proposta;

2. in considerazione del valore dei singoli ricorsi, di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare direttamente all'udienza fissata dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina per esporre le decisioni adottate dall'Ente;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 12-06-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

f.to Dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILEIl sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 12-6-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 13-06-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 12-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 13-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lucio Pisano
